

IL SINDACO
Pasquale CASCELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni PORCELLI

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi 24-4-14

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni PORCELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 24 APR. 2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. **REP. 1482**

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 23073 trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 24 APR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
In Responsabile
Esperto Giuridico Amm.vo
Dott. Carlo CARBONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _____ decorsi 10 giorni dell'ultimo di pubblicazione ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

☐ ORIGINALE della Deliberazione

☐ COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data

Il Funzionario/Responsabile



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89
del 24-4-14
Prot. int. 95/23-4-14

OGGETTO: CONSULTAZIONE ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA-DOMENICA 25 MAGGIO 2014. DELIMITAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA DIRETTA.

Parere positivo sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addi 17-4-2014

Il Dirigente
IL DIRIGENTE SERVIZIO ISTITUZIONALE
dott.ssa Rosa DIPALMA

Parere positivo sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addi 26-4-14

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Addi 17-04-2014

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile
Esperto Giuridico Amministrativo
Dott. Carlo CARBONE

Addi 22-4-14

L'Assessore proponente

L'anno duemila quattordici il giorno 24 del mese di aprile alle ore 14,30 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presente	Assente
CASCELLA Pasquale	Sindaco	X	
RIZZI FRANCA BANDIERA Anna	Vice Sindaco	X	
CAROPPO Giuseppina	Assessore		X
DIPALO Francesco	Assessore	X	
DIVINCENZO Antonio	Assessore	X	
PELLE Angela Altomare Azzurra	Assessore	X	
PISICCHIO Patrizia Irene	Assessore	X	
RIZZI Antonio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **Pasquale CASCELLA**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Giovanni PORCELLI**

☐ Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014 pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18/03/2014, sono stati convocati per domenica 25/05/2014 i comizi elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- Che l'art. 2, comma 1° della L. 212/56, modificato dall'art. 2 della L. 130/75, statuisce che: "tra il 33° e 30° giorno antecedente quello fissato per le elezioni, in ogni comune, la Giunta comunale è tenuta a stabilire speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati, di giornali murari od altri e di manifesti, ed altresì, a delimitare contemporaneamente detti spazi per la successiva attribuzione degli stessi ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, nonché ad altri soggetti che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi dell'art. 52, 2° comma, L. 352/1970;
- Che sia le misure dei tabelloni, o riquadri e sia il numero degli spazi speciali, erano previsti dalla predetta normativa in funzione della popolazione residente del Comune e per i Comuni con popolazione residente tra i 30.000,00 ed i 100.000,00, come il Comune di Barletta, un numero di spazi speciali da un minimo di 20 ed un massimo di 50, giusta art. 2, comma 2° della richiamata L. 212/1956;
- Che il comma 400, lettera h) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) nell'ottica del contenimento delle spese della pubblica amministrazione, ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla disciplina della propaganda elettorale;
- Che in particolare ha prescritto che gli spazi da assegnare per la propaganda elettorale riguardino solo la propaganda diretta, operando il superamento delle attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (la cosiddetta propaganda indiretta effettuata dai fiancheggiatori, come associazioni, circoli, ecc) in quanto costituisce un costosa duplicazione di spazi per le affissioni, e la riduzione del numero degli stessi per i comuni con popolazione dai 30.000 a 100.000, come questo Comune, da un minimo di 10 ad un massimo di 25;
- Che a tal fine il Comune di Barletta ha predisposto n. 11 spazi, così come indicati nello stradario (ALLEGATO A) e nella cartina toponomastica (ALLEGATO B), ove saranno installati i tabelloni di mt. 2 di altezza e mt. 8 di base, da destinare alla propaganda elettorale diretta per le consultazioni in oggetto.
- Vista la Circolare Prefettizia Prot. prot. 2124/4.3.1 // UPE DEL 20 gennaio 2014, che richiamando la circolare n. 4/2014 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, evidenzia le modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali intervenute con la precitata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) (ALLEGATO C)
- Vista circolare prefettizia prot.6338 del 9 aprile 2014 in ordine alla propaganda elettorale (ALLEGATO D)
- Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal Dirigente Affari Generali ed Istituzionali;
- Dato atto che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile;

- Ritenuto di poter dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267 2000, stante l'approssimarsi del termine tassativo per l'adempimento di cui trattasi dalle vigenti disposizioni di legge (dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, nella circostanza da martedì a 22 aprile a giovedì 24 aprile 2014);

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DI DELIMITARE** in n° 11 gli spazi speciali destinati alla propaganda elettorale diretta per le prossime consultazioni Europee del 25 maggio 2014, finalizzate alla elezione dei membri del Parlamento spettanti all'Italia, così come indicati nello stradario (ALLEGATO A) e nella cartina toponomastica (ALLEGATO B), per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che detti gli spazi speciali saranno assegnati alle sole Liste di candidati partecipanti alle consultazioni in oggetto entro due giorni dalla ricezione ufficiale sull'ammissione delle stesse.
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile.

Successivamente, in relazione all'urgenza innanzi motivata, previa apposita separata votazione unanimi palesemente effettuata

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.L.vo 267/2000.

ALLEGATI:

- A) STRADARIO
- B) CARTINA TOPONOMASTICA
- C) CIRCOLARE PREFETTIZIA PROT. PROT. 2124/4.3.1 // UPE DEL 20/01/2014
- D) CIRCOLARE PREFETTIZIA PROT. 006338 DEL 9/4/2014

DELIMITAZIONE SPAZI

UBICAZIONE TABELLONI	N. SPAZIO
Via Ammiraglio Casardi,7 (spartitraffico)	1
P.zza Federico di Svevia (di fronte al civico 22)	2
P.zza Plebiscito (lato mare)	3
Via Marchisella (civici 6-8 spartitraffico)	4
Via Regina Margherita (di fronte Via Tatò)	5
Via Lattanzio (tra le Vie Traetta e Ippocrate)	6
Viale delle Belle Arti (civico 9 spartitraffico)	7
Via dei Salici (di fronte al civico 1)	8
Via Enrico Fermi (c/o Villa Comunale)	9
Via V. Veneto (spartitraffico c/o P.L.)	10
P.zza Principe Umberto (ang. Via Roma)	11

gn



gn



ALLEGATO c)

Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Prot. n. 2124/4.3.1//UPE

Bari, 20 gennaio 2014

CIRCOLARE N. 4/2014

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA CORTE D'APPELLO
BARI

AL SIG. PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE
BARI

AL SIG. PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE
TRANI

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SIGG. SEGRETARI GENERALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
PRESSO IL COMUNE DI
BARI

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI
ELETTORALI CIRCONDARIALI:
PRESSO I COMUNI DI:
ACQUAVIVA DELLE FONTI – ALTAMURA
BARI – BITONTO – CASAMASSIMA
CORATO – MODUGNO – MOLFETTA – MONOPOLI
PUTIGNANO – RUTIGLIANO – RUVO DI PUGLIA

AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

[Signature] 1



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

AI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E
GRUPPI POLITICI
LORO SEDI

OGGETTO: Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali.

Si trascrive di seguito la circolare n. 4/2014 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha richiamato l'attenzione sulle modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali intervenute con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

"Come è noto, nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - Serie Generale, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che, fra l'altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali.

Tali disposizioni (articolo 1, dal comma 398 al comma 401), intese a realizzare una minore spesa in occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria, possono così preliminarmente sintetizzarsi:

- drastica diminuzione delle risorse destinate al fondo statale per le spese elettorali;
- riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie;
- prolungamento dell'orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23, al fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine settimana primaverile o estivo;
- totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd. fiancheggiatori;
- consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni;
- nomina dei presidenti di seggio presso sezioni del comune di residenza degli stessi, con risparmio delle spese di missione;
- diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli uffici elettorali comunali, con conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario liquidabile per il personale comunale;



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

- previsione della modifica dei modelli di scheda elettorale per le elezioni comunali tramite un decreto del Ministro dell'interno, al fine di evitare la stampa di schede troppo grandi e costose;
- altre misure finalizzate al contenimento delle spese da rimborsare ai comuni.

Venendo ora alle singole disposizioni, si rappresenta che il **comma 398** dell'articolo 1 della citata legge di stabilità n. 147/2013, relativamente alle spese per le consultazioni elettorali, dispone, a decorrere dall'anno 2014, la **riduzione di 100 milioni di euro** delle risorse destinate allo stanziamento dell'apposito "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum".

Il **comma 399** dello stesso articolo ha disposto che, sempre a decorrere dal 2014, le **operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie, disciplinate da legge statale, avvengano nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.**

Conseguentemente sono da ritenersi implicitamente abrogate le norme del testo unico per la elezione della Camera dei deputati, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione degli organi delle amministrazioni locali che fanno riferimento ai tempi della votazione su due giorni ed all'orario di chiusura alle ore 22 della domenica.

Con l'occasione, disponendo espressamente la votazione in un solo giorno in tutte le consultazioni, è stato infatti previsto il prolungamento di un'ora dell'orario di votazione (dalle ore 22 alle ore 23), al fine di contenere il fenomeno delle possibili file nelle ore serali al rientro del fine settimana primaverile o estivo.

Sono state anche espressamente modificate le norme che (presupponendo il lunedì di votazione) prevedono per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il completamento delle operazioni di scrutinio entro le ore 14 del martedì, sostituendole con la previsione, avente carattere sollecitatorio, del termine delle ore 14 del lunedì successivo a quello della votazione.

Inoltre, con il medesimo comma, sempre per l'esigenza di adeguamento all'unica giornata di votazione, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le regionali ed amministrative, lo scrutinio per queste ultime consultazioni, a modifica dell'articolo 2, primo comma, lettera c) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge n. 240 del 1976, è anticipato dalle ore 14 del martedì alla stessa ora di lunedì.

Analogamente, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle comunali del Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera b)



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

dello stesso decreto-legge n. 161/76, lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali è stato fissato al lunedì successivo con inizio alle ore 14 e non più al martedì successivo con inizio alle ore 10.

Anche in caso di abbinamento di elezioni regionali ed amministrative, dopo lo scrutinio per le elezioni regionali, il termine previsto dall'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge n. 108/68 per lo scrutinio amministrativo è opportunamente modificato dalle attuali ore 8 del martedì alle ore 14 del lunedì, con termine dello scrutinio di cui alla medesima lettera c), che, a seconda del numero delle elezioni, è anticipato dalle attuali ore 16 e ore 20 del martedì alle ore 24 del lunedì e alle ore 10 del martedì.

Sempre al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali, al successivo **comma 400** vengono individuate le seguenti altre misure.

La lettera a) modifica le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo una cadenza triennale, anziché annuale, del decreto interministeriale che fissa la misura massima del finanziamento delle spese a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni. Ciò al fine di semplificare la procedura di adozione del predetto provvedimento e consentire una tempestiva ripartizione e comunicazione ai comuni delle risorse assegnate.

La lettera b) introduce un nuovo comma all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, disponendo che l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con apposito decreto di questo Ministero, nei limiti delle assegnazioni di bilancio effettuate dal Ministero dell'economia e finanze, mediante distinti parametri per sezione e per elettore. Detti parametri saranno calcolati nella misura del 40% per sezione e del 60% per elettore del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le predette quote sono maggiorate del 40%. Tale disposizione è finalizzata ad assicurare il contenimento delle spese statali da rimborsare ai comuni, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate.

La lettera c) ha abrogato l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Di conseguenza, in presenza di consultazioni amministrative, lo Stato non sarà più tenuto a rimborsare la quota parte delle spese derivanti dall'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi (art.3, della legge n. 62 del 2002) e della spesa per l'eventuale acquisto di cabine elettorali, i cui oneri restano, quindi, a carico dell'Amministrazione interessata alla consultazione.

La lettera d) modifica l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, disciplinando la durata del periodo elettorale "utile" ai fini del lavoro straordinario comunale, il limite di spesa del lavoro straordinario dei



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

dipendenti comunali, nonché il termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei comuni delle spese anticipate per conto dello Stato.

In particolare, la modificazione disposta **dal numero 1 della lettera d)**, pone il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali riducendolo a 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (periodo in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.

La modifica apportata **dal numero 2 della medesima lettera d)** riguarda l'aggiornamento della tipologia del provvedimento autorizzativo allo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà essere disposto con "determinazione da adottare preventivamente", anziché con deliberazione di giunta, nonché la soppressione delle parole "*per il periodo già decorso*". Tale nuova formulazione, nella sostanza, nulla cambia agli effetti dell'autorizzazione al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà continuare ad essere adottata preventivamente all'effettivo svolgimento delle prestazioni e, comunque, nei limiti temporali rideterminati come dal precedente punto 1.

La modifica disposta dal successivo **punto n. 3**, interessa il termine di presentazione dei rendiconti da parte dei comuni delle spese anticipate per conto dello Stato. Detta modifica riduce il termine perentorio di presentazione dei predetti rendiconti a quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Per assicurare l'attuazione del principio dell' "election day" anche in caso di annullamento delle elezioni comunali con decisione giurisdizionale passata in giudicato, si è provveduto con **la lettera e)** del comma 400 a modificare testualmente il secondo comma dell'articolo 85 del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, con la previsione del rinnovo delle elezioni in occasione del primo turno amministrativo utile ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 e cioè di quello primaverile ordinario.

La lettera f) dello stesso comma 400 abroga il comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che, per favorire la sottoscrizione delle liste dei candidati, prescriveva ai comuni, in ogni regione dove si svolgono elezioni regionali, l'apertura degli uffici nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste stesse, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e di otto ore il sabato e la domenica.

La lettera g) prevede - per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o per il loro rinnovo o la consegna dei duplicati - la riduzione del periodo di apertura dell'ufficio elettorale comunale dagli attuali cinque giorni (previsti dall'abrogato art. 9 del d. P. R. n. 299/00) a due giorni antecedenti la consultazione (dalle ore nove alle ore diciotto) e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto; quanto sopra, in



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

considerazione della notevole concentrazione delle richieste solo nei giorni immediatamente antecedenti le votazioni.

La riduzione dell'orario di apertura degli uffici comporterà il risparmio di risorse finanziarie legate all'organizzazione del servizio e al costo della retribuzione del lavoro straordinario.

Sempre per il contenimento delle spese della pubblica amministrazione, **la lettera h) dello stesso comma** apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali.

A tal fine, si opera il superamento dell'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori" come associazioni, circoli, ecc...); tale forma di propaganda, infatti, costituisce una costosa duplicazione di spazi per le affissioni.

Si riducono, inoltre, gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, che attualmente risultano essere di numero troppo elevato.

A seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.

In tal modo, inoltre, si riducono le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle di acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti, con conseguenti, notevoli economie di spesa.

Ai sensi della lettera i) il presidente della Corte d'Appello, ove ciò non sia impossibile (ad esempio in caso di assenza di un numero di residenti nel comune iscritti nell'albo dei presidenti almeno pari al numero dei seggi), nomina all'ufficio di presidente di sezione esclusivamente coloro che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio elettorale di sezione.

Tale ultima disposizione trova la sua *ratio* nella necessità di evitare la corresponsione dei trattamenti di missione dovuti, invece, in caso di nomina di presidenti non residenti nel comune ove è allestito il seggio.



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

La lettera l) prevede la soppressione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, che stabilisce l'annotazione in apposito registro della presa in consegna e della restituzione dei telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (che non possono essere introdotti nelle cabine elettorali).

La *ratio* di tale disposizione è, anche in tal caso, da rinvenire nel risparmio della spesa per la stampa dei registri ma, soprattutto, nello snellimento e nella semplificazione delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, chiamato a svolgere in una sola giornata tutte le operazioni connesse all'espressione del voto.

La lettera m) prescrive che, con decreto del Ministro dell'interno, entro il 31 gennaio 2014, siano determinati i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali.

Tale disposizione, prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, non avente natura regolamentare, in un'ottica di semplificazione, vengano introdotte soluzioni grafiche più razionali nella collocazione dei contrassegni delle liste comunali, particolarmente utili in caso di un numero rilevante di liste nei comuni sopra 15.000 abitanti; ciò consentirà di evitare eccessivi oneri per la stampa di schede di dimensioni sproporzionate, tali da rendere difficoltosa l'espressione del voto da parte dell'elettore e la apertura e ripiegatura delle schede, con velocizzazione delle operazioni di voto.

In tale ottica, con la stessa lettera m) viene modificato anche l'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo, nella scheda elettorale per l'elezione del sindaco nei comuni sopra 15.000 abitanti, la collocazione dei contrassegni delle liste collegate con il candidato sindaco non più al fianco, ma al di sotto del rettangolo che contiene il nominativo del candidato (utilizzando, quindi, in modo più razionale lo spazio interno alla scheda)".

Si invitano i Signori Sindaci e Commissari a dare notizia del contenuto della presente circolare alle forze politiche locali.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO
(Nunziante)



ALLEGATO D

Prefettura di Barletta - Andria - Trani

Ufficio Territoriale del Governo

Area II "Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali"

Via PEC

Prefettura Barletta, Andria, Trani

Prot. Uscita del 09/04/2014

Numero: **0006338**

Classifica: 08.01



Ai Signori Sindaci
Ai Sigg. Segretari Comunali
Ai Sigg. Responsabili Uffici Elettorali
dei Comuni della provincia
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Ai Sig. Presidente
Ufficio Elettorale Circoscrizionale
NAPOLI

Ai Sigg. Questori
BARI- FOGGIA

Ai Sigg. Comandanti
Comando Provinciale Carabinieri
BARI- FOGGIA

Ai Sigg. Comandanti
Comando Provinciale Guardia di Finanza
BARI-FOGGIA

Ai Sig. Presidente
Commissione Elettorale Circondariale
TRANI

Ai Sigg. Presidenti
Sottocommissioni Elettorali Circondariali
ANDRIA BARLETTA BISCEGLIE
CANOSA DI PUGLIA TRINITAPOLI

Alle Pubbliche Amministrazioni della provincia
LORO SEDI

Ai Partiti Politici - Sezioni Provinciali
LORO SEDI

Agli organi di stampa
e alle emittenti radiotelevisive locali
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014.

Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Via Cialdini n. 60 - BARLETTA
Tel. 0883 539111 Fax 0883 539429

Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo
Area II "Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali"

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, il Ministero dell'Interno- Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circolare n. 17 del 07/04/2014, ha richiamato di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

- 1) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.*
- 2) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.*
- 3) *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.*
- 4) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.*
- 5) *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio.*
- 6) *Uso di locali comunali.*
- 7) *Agevolazioni postali e fiscali.*
- 8) *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale.*
- 9) *Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.*
- 10) *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici.*
- 11) *Inizio del divieto di propaganda.*

1. *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione*

Come noto, con riferimento alle elezioni europee, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, indetti con d.P.R. 17 marzo 2014, e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere

Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo
Area II "Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali"

lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr. circolare di questa Direzione centrale n. 4/2014).

Ciò premesso, le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 22 aprile a giovedì 24 aprile 2014), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, questa Prefettura, appena in grado, comunicherà a codesti Comuni, ai fini dell'assegnazione dei relativi spazi, le liste che risultino definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine.

3. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 25 aprile 2014, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 25 aprile 2014**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda

Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo
Area II "Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali"

elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio

Si rappresenta che le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio – ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni – purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non costituiscono forma di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

6. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

7. Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito www.poste.it, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

8. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2014 sono stati pubblicati sia il provvedimento 1° aprile 2014 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia la delibera 2 aprile 2014 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso

Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo
Area II "Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali"

ai mezzi d'informazione relative alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014 sono stati pubblicati due provvedimenti, entrambi in data 2 aprile 2014, della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi concernenti, il primo, la campagna elettorale per le elezioni amministrative fissate per i giorni 4 maggio (in Trentino Alto Adige) e 25 maggio 2014, il secondo, le elezioni regionali dell'Abruzzo e del Piemonte indette per domenica 25 maggio 2014.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate due delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni riguardanti, la prima, le elezioni amministrative del 25 maggio 2014 e, la seconda, le elezioni regionali dell'Abruzzo e del Piemonte di domenica 25 maggio 2014.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014 è stato pubblicato il provvedimento in data 6 marzo 2014 del Garante per la protezione dei dati personali con il quale vengono ribaditi criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica.

9. Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione di tutte le forze politiche sull'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, **per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale** di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, **la nomina del mandatario elettorale** e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

L'articolo 14 della medesima legge ha, poi, introdotto **limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.**

10. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 10 maggio 2014 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo
Area II "Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali"

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 25 maggio 2014), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

11. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 24 maggio 2014 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia del contenuto della presente circolare al personale preposto, per i profili di rispettiva competenza o interesse, ai fini della piena osservanza delle relative prescrizioni.


Il Prefetto
(Minerva)

IL SINDACO

Pasquale CASCELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni PORCELLI

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi 24-4-14

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni PORCELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 24 APR. 2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. REP. 1487

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 23086 trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 24 APR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile
Esperto Giuridico Amm.vo
Dott. Carlo Carbone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _____ decorsi 10 giorni dell'ultimo di pubblicazione ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

☐ ORIGINALE della Deliberazione

☐ COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data

Il Funzionario/Responsabile



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91
del 24-4-14
Prot. int. 97/24-4-14

OGGETTO: CONSULTAZIONE ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA-DOMENICA 25 MAGGIO 2014. ASSEGNAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

Parere positivo sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addi 24-04-2014

Il Dirigente

Casella

Parere positivo sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addi 24-4-14

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Casella

Addi 24-04-2014

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile
Esperto Giuridico Amministrativo
Dott. Carlo CARBONE

Addi 24-4-14

L'Assessore proponente

Casella

L'anno duemila quattordici il giorno 24 del mese di aprile alle ore 18,00 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presente	Assente
CASCELLA Pasquale	Sindaco	☒	☐
RIZZI FRANCA BANDIERA Anna	Vice Sindaco	☒	☐
CAROPPO Giuseppina	Assessore	☐	☒
DIPALO Francesco	Assessore	☒	☐
DIVINCENZO Antonio	Assessore	☐	☒
PELLE Angela Altomare Azzurra	Assessore	☒	☐
PISICCHIO Patrizia Irene	Assessore	☐	☒
RIZZI Antonio	Assessore	☒	☐

Pasquale CASCELLA

Presiede il Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni PORCELLI

☐ Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 17/03/2014, pubblicato sulla G.U. n.64 del 18/03/2014, sono stati convocati per domenica 25/05/2014 i comizi elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- Che in ossequio all'art. 2, comma 1° della L. 212/56, modificato dall'art. 2 della L. 130/75, e successiva modifica di cui alla Legge n. 147/2013, **con delibera di G.C. n. 89 del 24/04/2014**, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati destinati alla propaganda elettorale diretta per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia n. 11 spazi di cui all'allegato stradario (**All.A**), che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, indicante l'ubicazione, nonché il relativo numero a ciascuno di essi attribuito;
- Considerato che, i riquadri negli spazi speciali da destinare alla sola propaganda diretta, devono avere una superficie di mt. 2 di altezza e mt. 8 di base per le Liste e la relativa assegnazione deve essere effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle stesse, su una sola linea orizzontale a partire da lato sinistro e proseguendo verso destra, a norma dell'art.4 della Legge 212/56;
- visto il telefax prefettizio prot. n. 0007059 del 24/04/2014 che qui si allega (**All.B**) introitato in data al Prot. n.23033 del 24/04/2014, con il quale viene comunicato l'ordine del sorteggio delle Liste ammesse a partecipare alla competizione elettorale per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo;
- Ritenuto, pertanto, dover procedere all'assegnazione dei riquadri contenuti negli spazi speciali per la propaganda elettorale diretta per la elezione che ci occupa, secondo l'ordine di sorteggio delle n. 11 Liste di cui al predetto telefax prefettizio, contraddistinguendoli con la numerazione da 1 al n. 11, come da schema di assegnazione qui allegato sotto la **lettera C**;
- Vista la legge 21/56 e successiva legge di modifica n.130/75 e L. 147/2013;
- Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal Dirigente Affari Generali ed Istituzionali;
- Dato atto che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile;
- Ritenuto di poter attribuire al presente provvedimento effetti di immediata eseguibilità ex art. 134, 4° comma D.l.vo 267/2000, alla luce del termine tassativo fissato per l'adempimento di cui trattasi dalle vigenti disposizioni di legge;
- A voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI ASSEGNARE, I RIQUADRI** contenuti negli spazi speciali di cui all'allegato A) individuati con Deliberazione di G.C. n. 89 del 24/04/2014 e destinati alla sola propaganda elettorale diretta per la elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, -così come riportati in ogni singolo spazio con numerazione da sinistra verso destra- a ciascuna delle n.11 Liste ammesse alla consultazione elettorale di cui trattasi, secondo l'ordine comunicato dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani con proprio telefax Prot. n. 23033 del 24/04/2014 che qui si allega (**All.B**), unitamente allo schema di assegnazione (**All.C**).

2. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

Successivamente, in relazione all'urgenza innanzi motivata, previa apposita separata votazione unanime palesemente effettuata

DELIBERA

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.LVO 267/2000, per le motivazioni esposte in narrativa.

Allegati:

A) STRADARIO.

B) TELEFAX PREFETTIZIO PROT. N.23033 DEL 24/04/2014.

C) SCHEMA DI ASSEGNAZIONE.

Acc. A

ASSEGNAZIONE SPAZI

UBICAZIONE TABELLONI	N. RIQUADRI
Via Ammiraglio Casardi,7 (spartitraffico)	da 1 a 11
P.zza Federico di Svevia (di fronte al civico 22)	da 1 a 11
P.zza Plebiscito (lato mare)	da 1 a 11
Via Marchisella (civici 6-8 spartitraffico)	da 1 a 11
Via Regina Margherita (di fronte Via Tatò)	da 1 a 11
Via Lattanzio (tra le Vie Traetta e Ippocrate)	da 1 a 11
Viale delle Belle Arti (civico 9 spartitraffico)	da 1 a 11
Via dei Salici (di fronte al civico 1)	da 1 a 11
Via Enrico Fermi (c/o Villa Comunale)	da 1 a 11
Via V. Veneto (spartitraffico c/o P.L.)	da 1 a 11
P.zza Principe Umberto (ang. Via Roma)	da 1 a 11

ger

Prot. n. 23033
del 24/04/2014



ALL. B

Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Prefettura Barletta, Andria, Trani
Prot. Uscita del 24/04/2014
Numero: **0007059**
Classifica: 08.01



Ai Sigg. Sindaci e Commissari
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Agli Ufficiali Elettorali
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014.

Assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

NR. 11 Liste ammesse secondo l'ordine di SORTEGGIO.

Di seguito alla nota n. 1316 del 27 gennaio 2014, si comunica che l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, istituito presso la Corte di Appello di Napoli, deputato all'esame delle candidature per l'elezioni europee - IV Circoscrizione Italia Meridionale, ha provveduto ad assegnare un numero progressivo a ciascuna delle **undici (11) liste di candidati ammesse secondo l'ordine di sorteggio**, come di seguito riportate.

- 1 SCELTA EUROPEA GUY VERHOFSTADT
- 2 NUOVO CENTRO DESTRA UDC
- 3 FORZA ITALIA
- 4 FRATELLI D'ITALIA
- 5 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
- 6 LEGA NORD BASTA EURO
- 7 L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
- 8 GREEN ITALIA VERDI EUROPEI
- 9 ITALIA DEI VALORI
- 10 IO CAMBIO - MAIE
- 11 PARTITO DEMOCRATICO

glv



Prefettura di Barletta Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali

Ciò premesso, si resta in attesa di ricevere copia della deliberazione di assegnazione degli spazi.

Il Vice Prefetto Vicario
(Dot.ssa Cazzella)

Funzionario amm.vo
Dr.ssa Magliocca

Acc. C

TABELLONI BIFACCIALI
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA - ASSEGNAZIONE SPAZI

gel

1	SCELTA EUROPEA GUY VERHOFSTADT
2	NUOVO CENTRO DESTRA UDC
3	FORZA ITALIA
4	FRATELLI D'ITALIA
5	MOVIMENTO CINQUE STELLE BEPPEGRILLO.IT
6	LEGA NORD BASTA EURO
7	L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
8	GREEN ITALIA VERDI EUROPEI
9	ITALIA DEI VALORI
10	IO CAMBIO - MAIE
11	PARTITO DEMOCRATICO